ALLEGATO "B"

AL N. 47800/33134 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita la "Maisons Des Enfants - ETS" in breve "MA.D.E." e in seguito denominata "Associazione".
L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo settore (ETS).
L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).
L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Goffredo Mameli n. 17.
Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune di Roma.
L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea.

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed è finalizzata alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.
   Persegue scopi civici, solidaristici e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività protese alla difesa dei diritti dell'infanzia, allo sviluppo integrale della persona, per la promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli.
2. L'Associazione si impegna ad aiutare i bambini del Madagascar grazie alla promozione e realizzazione di attività di raccolta fondi che finanzino e sostengano i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari per i minori in condizioni di svantaggio e le loro famiglie. Promuove, inoltre, progetti autonomi o realizzati in cooperazione con organizzazioni locali ed internazionali di beneficenza e assistenza.
3. L'Associazione, in particolare, si propone di perseguire i seguenti scopi:
   - l'assistenza dei bambini bisognosi, in modo particolare sostenendo quelli orfani e abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, etnia o religione di appartenenza;
   - la realizzazione di centri di accoglienza e di assistenza per i minori e la realizzazione e la conduzione di strutture per l'istruzione a bambini poveri;
   - la restituzione dei bambini di strada alle proprie famiglie;
   - la formazione dei minori tesa ad infondere in loro stessi coraggio, autostima, dignità e forza di volontà nella vita di tutti i giorni, il tutto nel rispetto del contesto storico-culturale del loro paese di appartenenza, nonché l'assistenza alle loro madri.

Art. 4 – Attività

1. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 3 e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:

   b. interventi e prestazioni sanitarie;
   i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
   l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
   m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
   n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e successive modificazioni;
   t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
   u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
   v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
   w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

   Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà promuovere, a titolo semplificativo e non esaustivo:
   - il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire alle finalità che l'associazione stessa si pone;
   - la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato;
   - l'attuazione di iniziative di sostegno in Italia ed all'estero per il finanziamento dei progetti e l'appoggio ai volontari, l'attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia ed all'estero, per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani;
   - la sensibilizzazione ad una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del CTS.
3. Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 5 – Volontariato

1. L'attività dei volontari che collaborano con l'Associazione non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere

rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2. Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1, ma le modalità indicate nell'art. 28, comma 2 della L. 125/2014.
3. L'Associazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta nel rispetto di quanto previsto all'art. 36 comma 1 del CTS.

Art. 6 – Patrimonio, proventi e bilancio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

   - beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
   - erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
   - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

   Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

   - quote associative e contributi degli aderenti;
   - contributi pubblici e privati;
   - donazioni e lasciti testamentari;
   - rendite patrimoniali;
   - attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
   - attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

3. L'esercizio dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo, con le modalità dell'art. 11 comma 4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs n. 117/2017 il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 – Soci

1. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e la cui ammissione, su proposta del Consiglio Direttivo, è stata deliberata dall'Assemblea.

2. Il numero dei soci è illimitato.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8, comma 3b.

4. La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

5. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

   - Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione;

   - Onorari: i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura, dell'arte, delle scienze per particolari meriti scientifici, istituzionali, culturali, umanitari, ecc.. I soci onorari vengono eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di due soci fondatori. Il Consiglio decide con voto segreto, a maggioranza semplice, in caso di parità si considera prevalente e decisivo il voto del Presidente;

   - Ordinari: i cittadini italiani e/o stranieri che solidarizzano con la vocazione educativa dell'Associazione, intendono offrire il proprio concreto contributo di partecipazione attiva alla vita associativa e si adoperano sensibilmente per lo sviluppo e l'Associazione, in Italia ed all'estero. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide i candidati da proporre all'Assemblea con voto segreto, a maggioranza semplice; in caso di parità si considera prevalente e decisivo il voto del Presidente.

Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).

2. La qualità di socio è intrasmissibile.

3. La qualità di socio si perde per:

   a) decesso;

b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione all'Assemblea. Ogni Associato è comunque tenuto agli obblighi ed agli impegni deliberati dall'Associazione per tutto l'esercizio in cui fa richiesta di recesso, compreso il pagamento della quota sociale;

c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

d) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.

4. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

c) i soci si impegnano:

- a curare la formazione e l'aggiornamento personale per essere capace di: cogliere le diverse problematiche connesse con le situazioni dei Paesi in via di Sviluppo; contribuire con competenza ad un'azione di autentica sensibilizzazione dell'opinione pubblica; stabilire un valido collegamento con gli operatori volontari impegnati nei progetti; a mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vitalità dell'Associazione medesima.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il/la Presidente;

d) il/la Vicepresidente;

e) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Art. 11 – Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto (art. 25 del CTS) e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea Ordinaria:

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora questo organo sia regolarmente costituito, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

4. La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con quindici giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda deve avere luogo in data diversa dalla prima.

5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

7. L'Assemblea in sede ordinaria:

   - discute e delibera sul programma e sulle attività dell'Associazione;
   - approva il bilancio preventivo e consuntivo (e, quando obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale) (art.13 del CTS);
   - discute e delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
   - delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
   - delibera sulle eventuali sanzioni a carico degli Associati;
   - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
   - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
   - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
   - delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
   - approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
   - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea elegge e revoca:

   - il/la Presidente scelto/a tra i suoi Associati;
   - il/la Vicepresidente scelto/a tra i suoi Associati;
   - i componenti del Consiglio Direttivo tra i suoi Associati dopo averne approvato il numero;
   - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
   - il Collegio dei Revisori (o, l'Organo di controllo al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS);
   - l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 del CTS), stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione.

9. Tutti gli Organi eletti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

10. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. Il/la Presidente dell'Assemblea ha diritto di voto. In caso di parità, il voto del/della Presidente ha valore dirimente.

11. Quorum:

- l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati;
- le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

Assemblea Straordinaria:

1. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alla modifica dello Statuto e allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino ad un massimo di 5 consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari od Onorari. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.
5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo

svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il/la Segretario e il/la Tesoriere i quali possono essere scelti tra le persone non componenti il Consiglio stesso. La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta da uno dei presenti alla riunione.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente due volte l'anno oppure, quando ne sia fatta domanda, da almeno 2 componenti.

9. La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

10. Ciascun Consigliere, con richiesta scritta al Presidente, può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti che ritiene opportuno vengano discussi.

11. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e sono ammesse votazioni per delega, non più di una per ogni membro.

12. Le votazioni avvengono per alzata di mano, ovvero su richiesta di almeno la metà dei presenti per scrutinio segreto.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.

14. I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

15. Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo (art. 15) e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.

16. I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario (comma 6) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono trascritti su un apposito registro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

17. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

   - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
   - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
   - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del CTS e il Bilancio Sociale;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari iscrivendole cronologicamente nel "Registro dei Sovventori" a cura del suo Presidente;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.

Art. 13 – Presidente

1. Il/La Presidente è eletto dall'Assemblea deve essere scelto in base ai requisiti previsti dall'art. 2382 del Codice Civile. Il/La Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o da altra figura;
2. Il/La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno. Per quanto riguarda l'organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
   - sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
   - convoca e presiede l'Assemblea de soci;
   - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
   - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
   - inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
   - ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
   - in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.
3. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Vicepresidente

Il/la Vicepresidente ha il compito di sostituire il/la Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, ivi comprese nelle sue funzioni di Legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 15 – Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni.

2. L'organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

   - vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

   - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

   - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS;

   - attesta, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS; di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);

   - può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);

   - redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005.

2. Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, o stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

3. L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Art. 17 – Tesoriere

1. Il/la Tesoriere redige i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e sovrintende la gestione amministrativa della stessa.

2. Partecipa all'Assemblea senza diritto di voto, se non socio.

Art. 18 – Durata e Scioglimento

1. L'Associazione avrà durata illimitata.

2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS). La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005. Entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.